Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **533**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1972, n. 1510, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - il quinto comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è fissato in dieci per anno di corso (totale quaranta iscritti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1976, n. **534.**

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione delle acque sotterranee di alcuni comuni delle province di Venezia e Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, a termini del quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione il territorio dei sottospecificati comuni delle province di Rovigo e Venezia;

Visto il voto 19 febbraio 1971, n. 285, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentita la regione Veneto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni:

a) provincia di Rovigo:

1) Adria;
2) Ariano Polesine;
3) Arquà Polesine;
4) Bosaro;
5) Canaro;
6) Ceregnano;
7) Contarina;
8) Corbola;
9) Costa di Rovigo;
10) Crespino;
11) Donada;
12) Fiesso Umbertiano;
13) Frassinelle Polesine;
14) Fratta Polesine;
15) Gavello;
16) Guarda Veneta;
17) Lendinara;
18) Loreo;
19) Lusia;
20) Occhiobello;
21) Papozze;
22) Pettorazza;
23) Pincara;
24) Polesella;
25) Pontecchio Polesine;
26) Porto Tolle;
27) Rosolina;
28) Rovigo;
29) San Bellino;
30) San Martino di Venezze;
31) Taglio di Po;
32) Villadose;
33) Villamarzana;
34) Villanova del Ghebbo;
35) Villanova Marchesana.

b) provincia di Venezia:

1) Cavarzere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **535.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 912, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 912;

Veduta la lettera del rettore dell'Università degli studi di Camerino in data 23 marzo 1976;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 912, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che, al secondo comma dell'art. 42, la parola *esame* è sostituita dalla parola *anno*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. 536.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Stella Maris, in Latina.

N. 536. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 1° luglio 1972, integrato con quattro dichiarazioni di cui due 20 luglio stesso anno e le altre rispettivamente 30 ottobre 1973 e 29 settembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia Stella Maris, in località Capoportiere del comune di Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 25

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società nuovi cantieri Apuania, in Marina di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, con effetto dal 30 luglio 1973;
Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1974, 27 maggio 1974, 11 ottobre 1974, 25 gennaio 1975, 18 aprile 1975 e 6 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8808)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metal-Fai, in Cammarata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Metal-Fai di Cammarata (Agrigento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metal-Fai di Cammarata (Agrigento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Inclusione del comune di Taranto nella zona « B » di controllo di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione dei comuni ad una delle zone di controllo, ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Vista la richiesta dell'amministrazione provinciale e dell'amministrazione comunale di Taranto;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 10 febbraio 1976;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Il comune di Taranto è inserito nella zona « B » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(8435)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cur-Bil » della ditta Siam, in Genova. (Decreto di revoca n. 4811/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 4 marzo 1957, con il quale venne registrata al n. 12250 la specialità medicinale denominata « Cur-Bil » compresse a nome della ditta Siam, con sede in Genova, via G. B. Nicolini, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cur-Bil » compresse, registrata al n. 12250 a nome della ditta Siam, con sede in Genova, via G. B. Nicolini, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(8210)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Per l'importazione dei prodotti tessili di cui alle voci doganali 55.09 ed ex 62.02 B codice 110, 410, 430, 470, 710, 730 e 810, originari della Jugoslavia, è abolito il regime sospeso ed è ripristinata l'autorizzazione ministeriale.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nelle pagine dal n. 46 al n. 48 ed alla pagina n. 57, dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene ulteriormente modificato come indicato nelle pagine allegate al presente decreto, che sostituiscono le precedenti.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 13 luglio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue)	(Segue)					
55.05	B. altri:			A (4) (6)	A	
	II. non nominati					
	a. presentati in filati semplici, misuranti, per kg:					
	1. 14.000 m o meno:					
330	aa. greggi					
350	bb. imbianchiti					
370	cc. altri					
	2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:					
410	aa. greggi					
450	bb. altri					
	3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m esclusi:					
460	aa. greggi					
480	bb. altri					
	4. di 80.000 m inclusi fino a 120.000 m esclusi:					
520	aa. greggi					
580	bb. altri					
	b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:					
	1. 14.000 m o meno:					
610	aa. greggi					
650	bb. altri					
	2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:					
670	aa. greggi					
690	bb. altri					
	3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m esclusi:					
720	aa. greggi					
780	bb. altri					
	4. di 80.000 m inclusi fino a 120.000 m esclusi:					
920	aa. greggi					
980	bb. altri					
55.06	**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:**					
100	A. presentati in tubetti, spole, rocche, rocchetti, e supporti simili				A	
900	B. altri				A	
55.07	**Tessuti di cotone a punto di garza:**					
100	A. greggi				A	
900	B. altri				A	
55.08	**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna:**					
100	A. greggi				A	A (3)
300	B. stampati				A	A (3)
500	C. a colori				A	A (3)
800	D. altri				A	A (3)
55.09	**Altri tessuti di cotone:**					
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			A (a)	A	A (3)
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
010	a. greggi					
020	b. imbianchiti					
030	c. tinti					
040	d. a colori					
050	e. stampati					
	II. altri:					
	a. greggi:					
	1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:					
	aa. 130 g o meno:					
110	α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi					
	β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi:					
120	a'. fabbricati con filati misuranti, per kg, in filati semplici, meno di 55.000 m					
130	b'. altri					
140	γ. di larghezza superiore a 165 cm					
(Segue)	(Segue)					

(a) = (1) (2) (5).
(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.
(2) Soltanto origine Jugoslavia.
(3) Regime sospeso.
(4) Soltanto origine Brasile e Colombia.
(5) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India, del Pakistan, della Colombia e di Singapore.
(6) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari della Colombia.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue)	*(Segue)*					
55.09	A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			A (*a*)	A	A (3)
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
150	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
160	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
170	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
190	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
210	*aa. 200 g o meno*					
290	*bb. più di 200 g*					
	b. imbianchiti:					
	1. ad armatura a tela, pesanti per m²:					
	aa. 130 g o meno:					
310	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
330	*β. di larghezza superiore a 115 cm*					
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
350	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
370	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
380	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
390	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
410	*aa. 200 g o meno*					
490	*bb. più di 200 g*					
	c. tinti:					
	1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:					
	aa. 130 g o meno:					
510	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
520	*β. di larghezza superiore a 115 cm*					
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
530	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
540	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
550	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
560	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
570	*aa. 200 g o meno*					
590	*bb. più di 200 g*					
	d. a colori:					
610	*1. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm, fino a 140 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
630	*aa. 200 g o meno*					
640	*bb. più di 200 g*					
	e. stampati pesanti, per m²:					
650	*1. 130 g o meno*					
660	*2. più di 130 g, fino a 200 g inclusi*					
670	*3. più di 200 g*					
	B. altri:			A (*a*)	A	A (3)
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
680	*a. greggi*					
690	*b. stampati*					
710	*c. altri*					
(Segue)	*(Segue)*					

(*a*) = (1) (2) (4).
(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.
(2) Soltanto origine Jugoslavia.
(3) Regime sospeso.
(4) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India, del Pakistan, della Colombia e di Singapore.

Voce Doganale o Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) **55.09**	*(Segue)* B. altri:			A (*a*)	A	A (3)
	II. non nominati:					
	a. greggi:					
720	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
730	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
740	*3. altri*					
	b. imbianchiti:					
760	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
770	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
780	*3. altri*					
	c. tinti:					
810	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
820	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
830	*3. altri*					
	d. a colori:					
840	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
860	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
870	*3. altri*					
	e. stampati:					
920	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
930	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
970	*3. altri*					
56.01	**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:				A	
110	*I. poliammidiche*					
130	*II. poliesteri*					
150	*III. acriliche*					
160	*IV. polivinitiche*					
171	*V. polietileniche*					
175	*VI. polipropileniche*					
180	*VII. altre*					
	B. di fibre tessili artificiali:				A.	
210	*I. viscosa*					
230	*II. acetato (di- e triacetato)*					
250	*III. cupro*					
291	*IV. proteiniche*					
295	*V. altre*					
56.02	**Fasci (câblés) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:				A	
110	*I. poliammidiche*					
130	*II. poliesteri*					
150	*III. acriliche*					
191	*IV. polivinitiche*					
193	*V. polietileniche*					
195	*VI. polipropileniche*					
197	*VII. altre*					
(Segue)						

(*a*) = (1) (2) (4)
(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.
(2) Soltanto origine Jugoslavia.
(3) Regime sospeso.
(4) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India, del Pakistan, della Colombia e di Singapore.

Voce Doganale o Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
61.03	**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:**					
	A. camicie e camicette:					
110	*I. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (2)		
150	*II. di cotone*			A (1) (2)	A	
190	*III. di altre materie tessili*			A (1) (2)		
	B. altri:					
310	*I. di fibre sintetiche*			A (1) (8)		
350	*II. di cotone*			A (1) (8)	A	
390	*III. di altre materie tessili*			A (1) (8)		
61.04	**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:**					
	A. pigiami e camicie da notte			A (1) (9)		
110	*I. di fibre tessili sintetiche*					
150	*II. di cotone*				A	
190	*III. di altre materie tessili*					
	B. altre			A (1) (7)		
910	*I. di fibre tessili sintetiche*					
950	*II. di cotone*				A	
990	*III. di altre materie tessili*					
61.05	**Fazzoletti da naso e da taschino:**					
200	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto . .				A	
	B. Altri:					
300	*I. di cotone*			A (10)	A	
910	*II. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta* .					A
990	*III. di altre materie tessili*					A
62.02	**Biancheria da letto, da tavole, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento :**					
	A. tendine:					
051	*I. di cotone*				A	A (3)
054	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
057	*III. di altre materie tessili.*					A (4)
	B. altri					
	I. biancheria da letto:				A	
110	*a. di cotone*			A (a)		A (3)
170	*b. di altre materie tessili*			A (9)		A (4)
	II. biancheria da tavola:					
	a. di cotone:					
410	*1. a colori*			A (b)		A (3)
430	*2. stampato*			A (b)		A (3)
470	*3. altro*			A (b)		A (3)
610	*b. di lino*			A (9)		A
650	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	III. biancheria da toletta, da servizio o da cucina:					
	a. di cotone:					
710	*1. riccio del tipo spugna*			A (a)		A (3)
730	*2. altro*			A (a)		A (3)
750	*b. di lino*					A
770	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	IV. tende ed altri manufatti per l'arredamento:					
810	*a. di cotone*			A (10) (13)		A (3)
851	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
855	*c. di altre materie tessili*					A (4)

(a) = (6) (9) (11) (13).
(b) = (6) (9) (12) (13).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Malaysia esclusi i prodotti artigianali tessuti nel telaio a mano originari della Malaysia.
(3) Regime sospeso.
(4) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di lino, seta e canapa.
(5) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di seta e canapa.
(6) Soltanto origine Brasile e Macao.
(7) Limitatamente ad altri indumenti per la notte originari di Hong Kong, esclusi quelli per bambini piccoli.
(8) Limitatamamente ai pigiama, camicie da notte ed altri indumenti per la notte originari di Hong Kong.
(9) Soltanto origine Hong Kong.
(10) Soltanto origine Macao.
(11) Soltanto origine Pakistan e India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(12) Soltanto origine India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(13) Soltanto origine Jugoslavia.

(8906)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Texmo, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura dal 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.r.l. Texmo di Milano, ha effettuato pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import n. 3495812 dell'11 maggio 1973 di $ 28.120; n. 3496843 del 9 gennaio 1974 di $ 20.255; n. 3496540 del 23 ottobre 1973 di $ 62.790 rilasciati dalla Banca Morgan Vonwiller di Milano, per l'importazione di diverse partite di tessuti greggi di cotone e rayon di origine Formosa e Malaysia e provenienza Formosa e Malaysia;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che la merce anziché essere importata è stata rivenduta in transito occasionale all'estero e per quanto concerne il pagamento anticipato di $ 28.120 di cui al mod. *B*-Import n. 3495812, l'introito per $ 29.200 si è verificato con un ritardo, rispetto alla scadenza dei termini di validità dell'impegno, di giorni quattrocentoquindici superando, pertanto, anche il limite di trecentosessanta giorni fissato dalle norme in vigore per il perfezionamento delle operazioni di transito, e che il residuo per $ 20.255 di cui al mod. *B*-Import n. 3496843 e di $ 62.790 di cui al mod. *B*-Import numero 3496540 relativi ugualmente a merce rivenduta in transito è oggetto di altro provvedimento;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972/938 del 16 gennaio 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 2 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità del notevole ritardo sopra specificato alla ditta medesima, in quanto rivestono caratteristiche di natura esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Texmo di Milano, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano, nella misura del 5 % di $ 28.120 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8743)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fasoli Luigi - Commercio carni, in Albaro.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fasoli Luigi di Albaro (Verona), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 6.720.000 di cui al mod. *B*-Import n. 2850888, rilasciato in data 28 maggio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Verona per l'importazione di lingue bovine congelate di origine Argentina e provenienza Argentina;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Verona il 25 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di ventotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901416 del 19 febbraio 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non assistiti da idonea documentazione e/o non imputabili a causa di forza maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fasoli Luigi di Albaro (Verona), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Verona nella misura del 5 % di Lit. 6.720.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8742)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 343 del 12 gennaio 1972;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1972, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente;

Considerato che a norma dell'art. 6 dello statuto citato la nomina dei membri dell'organo predetto ha durata triennale e che, pertanto, risulta scaduta;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente;

Viste le designazioni fatte dal comitato esecutivo nazionale ACLI;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale è, per la durata di un triennio, così composto:

Rosati dott. Domenico, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Bosio Carmelo, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Martoriati Mario, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Lionello Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Sala dott. Franco, in rappresentanza dei lavoratori delle attività terziarie;

Picchi Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Puleio Domenico, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Occhiofino Nicola designato, in qualità di esperto, dal comitato esecutivo nazionale delle ACLI;

Filippi Giampietro designato, in qualità di esperto, dal comitato esecutivo nazionale delle ACLI;

Tortora Fausto designato, in qualità di esperto, dal comitato esecutivo delle ACLI;

Salerno dott. Egidio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8907)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Abruzzo, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8805)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, in Sant'Agata Bolognese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna), con effetto dal 1° luglio 1975;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8895)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMAB, in Oggiono.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. OMAB di Oggiono (Como), con effetto dal 9 settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMAB di Oggiono (Como), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8807)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), con effetto dal 29 settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8804)

DECRETO PREFETTIZIO 10 luglio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/40011 A.S.E.L. in data 20 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del rappresentante dell'I.N.A.M. in seno al predetto consesso;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Il dott. Franco Pratelli, nato a Napoli il 20 luglio 1920, residente in Pordenone, via Montereale, 39, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'I.N.A.M.

Pordenone, addì 10 luglio 1976

Il prefetto: ARGENTIERI

(8551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Prefetto della provincia di Milano 1° luglio 1976, n. 4164 - Div. 2ª, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Agata Consoli ved. Torrese, consistente in denaro ed in titoli depositati presso il Credito italiano di Imperia per un valore di L. 4.500.000 circa.

(8746)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5104 Mod. 25/A. — Data: 30 ottobre 1975 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Minotti Silverio, nato a Frosinone il 6 novembre 1904. — Titoli del debito pubblico: al portatore 7. — Capitale: L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7080)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 3 dicembre 1974 con il quale il dott. Francesco Balter e l'arch. Emilio Martini sono stati nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto (Trento);

Considerato che il dott. Balter ha rassegnato le dimissioni dalla cennata carica;

Dispone:

L'arch. Emilio Martini ed il rag. Giorgio Zandonati sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto (Trento), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Governatore: BAFFI

(8557)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Pierlanfranco Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1976

Il Governatore: BAFFI

(8595)

REGIONE CALABRIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Altilia

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 agosto 1973, n. 472, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 22 giugno 1973, n. 184, esecutiva ai sensi di legge, è approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Altilia (Cosenza), adottata dal comune stesso con atto consiliare 2 maggio 1972, n. 6.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8594)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 maggio 1976, n. 1323, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Rapallo (Genova), adottata con deliberazione consiliare 3 febbraio 1969, n. 5/30/1, concernente la zona compresa tra via Torino, piazza Cile, via Libertà e via Mameli.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8747)

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 maggio 1976, n. 1387, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Genova, adottata con deliberazione consiliare 29 gennaio 1973, n. 15, concernente la sistemazione e l'ampliamento della centrale in via A. Spinola.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8748)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario aggiunto della dodicesima sotto commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n. 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1975, n. 3254, 20 novembre 1975, n. 3285, 11 dicembre 1975, n. 3303, 18 dicembre 1975, n. 3309, 20 dicembre 1975, n. 3314, 24 gennaio 1976, n. 3352, 31 gennaio 1976, n. 3356 e 4 marzo 1976, n. 3371, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla composizione della commissione stessa;

Vista la lettera del 31 marzo 1976, con la quale il direttore di sezione Pirro dott. Cesare chiede di essere esonerato per motivi di servizio, dall'incarico di segretario aggiunto della dodicesima sottocommissione esaminatrice del succitato concorso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Amelio Antonio è nominato segretario aggiunto della dodicesima sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, in sostituzione del direttore di sezione Pirro dott. Cesare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: FRACASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976
Registro n. 36 Poste, foglio n. 084

(8985)

Esito del concorso per l'esecuzione di opere artistiche nella nuova sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni all'Eur, in Roma.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'esecuzione di opere artistiche nella nuova sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni all'Eur, in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1975, istituita ai sensi della legge 29 luglio 1949, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, ha dichiarato vincitori i bozzetti dei seguenti artisti:

opera *B*: artista Friscia Alberto;
opera *C*: artista Virduzzo Antonino;
opera *D*: artista Bonanotte Francesco;
opera *H*: artista Monti Rolando;
opera *I*: artisti Scordia Antonio; Selva Sergio; Trinchera Pasquale (suddivisa in tre coppie di pannelli).

(8927)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 67, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 68, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Venezia:

1. Zanchetta dott. Marino . . . . punti 29,52 su 100
2. Martini dott. Giacomo . . . . » 28,81 »
3. Girardi dott. Riccardo . . . . » 26,21 »
4. Rampini dott. Roberto . . . . » 23,75 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1976
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 97

(8895)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a cinquantadue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 6 del 1976 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 10 luglio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 396, che approva la graduatoria del concorso, per titoli, a cinquantadue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1975.

(8658)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(8935)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(8937)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(8938)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(8933)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PALOMBARA SABINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palombara Sabina (Roma).

(8936)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(8931)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(8932)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'ente in Milano.

(8934)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1976, n. 22.

Proroga della legge regionale 17 marzo 1973, n. 9, concernente assicurazione contro le malattie e gli infortuni dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 19 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale n. 9 del 17 marzo 1973 si applica ai consiglieri regionali per la durata della loro carica.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al cap. 110101 del bilancio di previsione per l'anno in corso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 maggio 1976

FERRARA

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 28 *maggio* 1976.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1976, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 « Contributi in conto capitale ad imprese artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 19 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi anche per beni acquistati al termine di contratti di leasing. Detti contributi, calcolati sulla base del totale delle quote di noleggio e di riscatto, sono imputati all'esercizio nel quale si è verificato il riscatto ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

« Gli eventuali residui attivi degli stanziamenti, di cui al comma precedente relativi ad una o più province, verranno ripartiti tra quelle province per le quali il relativo stanziamento è risultato essere inferiore all'importo dei contributi concedibili secondo criteri, che, di volta in volta, saranno determinati dalla commissione consultiva di cui all'art. 9 delle norme di attuazione della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 hanno efficacia dall'entrata in vigore della legge n. 9 dell'8 febbraio 1974.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 maggio 1976

FERRARA

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 29 *maggio* 1976.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1976, n. 24.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 19 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 è così sostituito:

Gli enti ospedalieri, fino a quando le deliberazioni di approvazione del bilanico di previsione non sono divenute esecutive, sono autorizzati ad impegnare e pagare spese, limitatamente a quelle correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata nell'ultimo preventivo per ciascun mese o frazione di mese.

Nessuna altra spesa potrà essere impegnata o pagata al di fuori di quelle correnti, nei limiti di cui sopra, salvo quelle relative all'ammortamento dei mutui, che potranno essere sostenute in base agli atti approvati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1976

FERRARA

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 7 *giugno* 1976.

(8534)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762030)